



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI CATANIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

composta dai magistrati

dr Giovanni Dipietro

Presidente

dr Massimo Escher

Consigliere

dr Marcella Murana

Consigliere rel. est.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1489/2016 R.G.,

PROMOSSA DA

██████████,

██

██████████, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.

Mariagrazia Caruso;

APPELLANTE

CONTRO

S.IDR.A. S.P.A., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore Gurrieri;

APPELLATO

La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione

all'esito dell'udienza del 10 luglio 2018.

La Corte ha osservato:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 9 giugno 2010, [REDACTED] conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Mascalucia, la S.IDR.A. s.p.a., proponendo opposizione avverso il precetto, notificatogli in data 31 maggio 2010, contenente l'intimazione al pagamento dell'importo di €. 3.548,71, pretesi dalla S.IDR.A. s.p.a. a titolo di spese giudiziali, liquidate dal Tribunale di Catania, sezione distaccata di Mascalucia, con la sentenza n. 612/2009, depositata in data 13 novembre 2009.

Eccepiva l'opponente di essere creditore della S.IDR.A. s.p.a. di ben maggiori somme, giusta sentenze del Tribunale di Catania (sezione distaccata di Mascalucia) del 4 gennaio 2002 (in esecuzione della quale la S.IDR.A. s.p.a. aveva corrisposto l'importo di €. 9.133,94, da lui quietanzato con la dizione *“salvo errori ed omissioni, facendo salvi anche i diritti dell'Appello oggi pendente”*), e della Corte di appello di Catania del 17 gennaio 2004, entrambe passate in giudicato.

Deduceva che, effettuata la dovuta compensazione dei rispettivi crediti, residuava in favore di esso [REDACTED] un credito di €. 4.500,00.

Rappresentava, inoltre, che l'importo precettato fosse comunque eccessivo, avendo il creditore operato una illegittima duplicazione della voce *“diritti di avvocato”*.

Chiedeva, pertanto, annullarsi il precetto opposto, con la condanna – in via riconvenzionale – della S.IDR.A. s.p.a. al pagamento dell'importo di €. 4.500,00.

Si costituiva in giudizio la S.IDR.A. s.p.a., eccependo l'incompetenza per valore dell'autorità giudiziaria adita e contestando, nel merito, l'opposizione proposta.

Con sentenza n. 248/2011 del 16 marzo 2011, il Giudice di Pace di Mascalucia dichiarava la propria incompetenza, assegnando il termine per la riassunzione del processo dinanzi al Tribunale.

Riassunto tempestivamente il giudizio, [REDACTED] reiterava le difese già svolte.

Costituitasi in giudizio, la S.IDR.A. s.p.a. chiedeva rigettarsi l'opposizione proposta.

Con sentenza n. 2182/2016, depositata in data 16 aprile 2016, il giudice unico del Tribunale di Catania, accolto il motivo afferente la duplicazione dei diritti di avvocato, dichiarava inefficace il precetto opposto per la parte eccedente l'importo di €. 2.737,31, e compensava per intero tra le parti le spese del giudizio.

Avverso detta decisione [REDACTED] ha interposto appello con atto di citazione notificato in data 20 ottobre 2016, affidato ad un solo motivo di censura.

Si è costituita in giudizio la S.IDR.A. s.p.a., resistendo al gravame e chiedendone il rigetto, con la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 27 marzo 2018, con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Con ordinanza del 26 giugno 2018, la Corte ha disposto la rimessione della causa sul ruolo, per l'avvenuto trasferimento ad altro ufficio di uno dei componenti del collegio giudicante.

Infine, la causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 10 luglio 2018.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo, l'appellante deduce che ha errato il primo giudice nel rigettare l'eccezione di compensazione da esso opponente a suo tempo formulata.

Sostiene, in particolare, che non poteva il Tribunale escludere la compensazione in virtù del fatto che trattavasi di crediti sorti anteriormente alla formazione del titolo giudiziale, atteso che siffatto argomento non poteva valere nel caso, quale era quello di specie, in cui il precetto fosse stato spiccato per il pagamento dell'importo liquidato dal giudice a titolo di spese di lite.

Il motivo è fondato, nel senso di cui si dirà.

Costituisce orientamento dal quale non vi è motivo di discostarsi, che quando un'espropriazione forzata venga promossa per il soddisfacimento di un credito per spese giudiziali liquidate nella sentenza costituente titolo esecutivo, il debitore può, con opposizione all'esecuzione, eccepire in compensazione un suo credito, anche se sorto anteriormente alla formazione del giudicato, in quanto il credito relativo alle spese giudiziali non viene accertato in esito a un giudizio in cui la parte avrebbe potuto far valere la compensazione, ma deriva, come conseguenza automatica, dalla mera soccombenza (v. Cass. n. 7864/2011).

Ebbene, tale ipotesi ricorre propriamente nel caso di specie, atteso che nel giudizio a definizione del quale venne emessa la sentenza costituente il titolo esecutivo azionato dalla S.IDR.A. s.p.a. i giudici avevano rigettato la domanda svolta dal [REDACTED], avente ad oggetto la condanna della stessa S.IDR.A. s.p.a. al risarcimento dei danni provocati ad un immobile di sua proprietà, e condannato l'attore alla rifusione delle spese di lite. È pertanto

evidente che in quel processo non fosse possibile (per l'oggetto del giudizio e l'esito dello stesso, essendosi il titolo della S.IDR.A. s.p.a. formato in ragione della mera soccombenza dell'attore) opporre in compensazione i crediti dallo stesso ██████ vantati in virtù dei pregressi giudicati.

I detti crediti, alla data del 31 maggio 2010 (di notificazione del precetto spiccato da parte della S.IDR.A. s.p.a.), discendevano dalle sentenze del Tribunale di Catania del 4 gennaio 2002 e della Corte di appello di Catania del 17 gennaio 2004.

Con la prima di esse, il Tribunale di Catania condannava la S.IDR.A. s.p.a. al pagamento di £. 1.203.307 (oggi €. 623,01) a titolo di risarcimento del danno, oltre alla rivalutazione e agli interessi sulla somma via via rivalutata anno per anno a far data dal luglio 1997 e sino al passaggio in giudicato della sentenza medesima (avvenuto il 16 febbraio 2002, con la notifica dell'atto di appello da parte del ██████, che pretendeva la condanna della controparte al pagamento di maggiori importi), nonché alla rifusione delle spese, pari a £. 14.506.200, di cui £. 9.356.200 (oggi €. 4.832,07) per spese e £. 5.150.000 (oggi €. 2.659,75) per compensi, oltre ad IVA e CPA.

Con la seconda, la Corte di appello di Catania condannava la S.IDR.A. s.p.a. al risarcimento dei danni per ulteriori €. 1.500,00 (da devalutare all'agosto 1995 e rivalutare sino alla data della sentenza, con gli interessi sulle somme via via rivalutate anno per anno), nonché alla rifusione delle spese per €. 750,00, di cui €. 150,00 per esborsi, oltre ad IVA e CPA.

Deve, pertanto, verificarsi quale fosse il residuo credito del ██████ alla data della notifica del precetto (come si è detto, 31 maggio 2010).

Ebbene, quanto al credito derivante dalla sentenza del 4 gennaio 2002, l'importo di €. 623,01, devalutato alla data del 1 luglio 1997 e poi rivalutato sino alla data del 16 febbraio 2002, con gli interessi legali sulle somme via via rivalutate anno per anno, dà un ammontare pari ad €. 796,65.

L'importo per spese, invece, comprensivo di IVA e CPA, è pari ad €. 8.087,60, alla predetta data del 4 gennaio 2002.

È pacifico che la S.IDR.A. s.p.a. abbia corrisposto in data 19 aprile 2002, in esecuzione della detta sentenza, l'importo di €. 9113,94.

Ora, calcolando gli importi sopra determinati (€. 796,65 + €. 8.087,60) con gli interessi alla data del 19 aprile 2002 (giusta il disposto dell'art. 1282 c.c.), ne deriva che l'importo effettivamente dovuto a quella data era pari ad €. 8.958,04, sicchè nessun credito residuava in capo al ██████ in virtù della detta sentenza del 4 gennaio 2002 alla data

del pagamento da parte della S.IDR.A. s.p.a., all'evidenza satisfattivo.

Quanto alla sentenza della Corte di appello del 17 gennaio 2004, invece, l'importo per danni, pari ad €. 1.500,00, devalutati al giorno 1 agosto 1995, dà un ammontare pari ad €. 1.238,13 che, rivalutati alla data del 17 gennaio 2004, con gli interessi legali sulla somma via via rivalutata anno per anno, portano all'importo di €. 2.024,34. Applicando, poi, gli interessi legali (ex art. 1282 c.c.) fino alla data del 31 maggio 2010, ne consegue che a titolo risarcitorio, alla detta data, erano dovuti €. 2.354,56.

Quanto alle spese liquidate, invece, esse, pari (con il conteggio dell'IVA e della CPA) ad €. 884,40, risultano ammontare, con l'applicazione degli interessi legali (ex art. 1282 c.c.) alla data del 31 maggio 2010, a complessivi €. 1.028,67.

Pertanto, alla data di notificazione del precetto opposto, il [REDACTED] era creditore della S.IDR.A. s.p.a. dell'importo di €. 645,92 (€. 3.383,23-2.737,31), essendo stato riconosciuto il credito della S.IDR.A. s.p.a. dal primo giudice in complessivi €. 2.737,31 (accertamento, questo, ormai passato in giudicato).

Consegue dalle superiori considerazioni che, in riforma della sentenza di primo grado, va annullato il precetto notificato su istanza della S.IDR.A. s.p.a. in data 31 maggio 2010, con la condanna della predetta al pagamento, in favore del [REDACTED], dell'importo di €. 645,92, oltre agli interessi legali dal 31 maggio 2010 e sino al soddisfo.

L'esito complessivo della lite, ed il limitato accoglimento della domanda proposta dal Mamazza, che pretendeva il pagamento di ben maggiori somme, giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi nella misura della metà, dovendosi porre la restante parte a carico della S.IDR.A. s.p.a.

Le spese si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.

Stante il parziale accoglimento dell'appello, non può trovare accoglimento la domanda di condanna del [REDACTED] al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

P.Q.M.

La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da [REDACTED] [REDACTED] avverso la sentenza n. 2182/2016 del giudice unico del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:

- In parziale accoglimento dell'appello proposto, ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara interamente compensato il credito portato dal precetto opposto

(siccome quantificato dal primo giudice nella misura di €. 2.737,31) con i maggiori crediti vantati da [REDACTED] nei confronti della S.IDR.A. s.p.a. alla data del 31 maggio 2010 e, per l'effetto, annulla il precetto; condanna la S.IDR.A. s.p.a. al pagamento, in favore di [REDACTED], dell'importo di €. 645,92, con gli interessi legali dal 31 maggio 2010 e sino al soddisfo;

- Compensa nella misura del 50% fra le parti le spese di entrambi i gradi e condanna la S.IDR.A. s.p.a. a rifondere, in favore di [REDACTED], il restante 50%, che liquida: a) quanto al giudizio di primo grado, in complessivi €. 1215,00 per compensi ed €. 45.00 per esborsi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%; b) quanto alle spese del grado, in complessivi €. 915,00 per compensi e €. 80,00 per esborsi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.

Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione Civile della Corte, il 12 luglio 2018.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE